



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 76 DEL 29-12-2020

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pinzolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione al 31.12.2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale in adunanza di Prima convocazione.

Presenti i Signori:

Cereghini Michele	P	PEDRETTI ISIDORO	P
BALLARDINI ALBERT	P	BALLARDINI TIZIANA	P
COMINOTTI CESARE	P	MAFFEI ALESSIO	P
CORRADINI GIUSEPPE	A	BONAPACE ANDREA	P
VIDI LUCA	P	VALENTINI DIEGO	P
ROSSINI LAURA	P	CUNACCIA FEDERICO	P
MAFFEI MARCO	P	COLLINI ILARIA	P
BINELLI DIEGO	P	IMPERADORI MASSIMO	P
BONOMINI MONICA	P	ZANON MARIO	P

Assessori esterni:

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 1.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA Signor BINELLI RAFFAELE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor/a BONOMINI MONICA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati scrutatori i Signori:

MAFFEI ALESSIO

CUNACCIA FEDERICO

Vista la proposta di deliberazione ed il relativo allegato, così come predisposti dagli Uffici sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, indicazioni che tengono conto degli approfondimenti operati a livello sovra comunale.

L'Assessore Cominotti comunica:

- Preliminarmente si richiama quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.
- Ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, così come modificato dal soprarichiamato art. 7 della L.P. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.
- Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.
- Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - per lo svolgimento delle sottoelencate attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

funne per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montale, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

- Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- L'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dal Comune di Pinzolo è costante nel tempo, come risulta dal Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" approvato con Decreto del Sindaco n. 1/2015 del 13.04.2015, dalla successiva relazione e dal provvedimento di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30 settembre 2017.
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2018 si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., relativa alla situazione al 31.12.2017.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30 dicembre 2019 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. del Comune di Pinzolo al 31.12.2018.
- Tramite circolare d.d. 3 novembre 2020, ns. prot. n. 14945, il Consorzio dei Comuni Trentini ribadisce che ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. 1° febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19). Alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale prevede che l'obbligatorietà della ricognizione soltanto con cadenza triennale, il suo aggiornamento entro il 31 dicembre 2020 assume, per gli Enti locali della Provincia di Trento, carattere facoltativo.
- Ciononostante anche per quest'anno l'Amministrazione, proseguendo nell'attività di monitoraggio delle varie società partecipate, ha provveduto, in collaborazione con le altre Amministrazioni interessate, all'acquisizione dei dati di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pinzolo ed ha ritenuto di adottare un documento di revisione, benché non obbligatorio.
- Per la revisione, come è noto, si deve tener conto sia del fatto che ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di

razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

sia del fatto che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, sia di quanto previsto dalla Finanziaria per l'anno 2019, con cui è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*.

- Nel documento di revisione si è proceduto quindi ad un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, ed alla luce delle risultanze dello stesso si è pervenuti alla risoluzione, condivisa con le altre Amministrazioni interessate, di non alienare o dismettere alcuna partecipazione, di non assoggettare alcuna di esse a piani di razionalizzazione e quindi di mantenerle;
- Si dà atto per quanto riguarda la società indiretta Cassa rurale di Trento BCC soc. coop., a decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo la attuale denominazione. L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021. L'Ente locale darà conto delle azioni intraprese mediante apposita relazione, da adottarsi - ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis l.p. n. 1/2005, entro il 31 dicembre 2021. Tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto

ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, il Consorzio tenterà di dismettere la stessa, mediante altre strategie che ne consentano una equa monetizzazione, ivi compresa l'alienazione a trattativa privata, in presenza di un eventuale compratore, l'esercizio del diritto di recesso o la vendita della partecipazione alla stessa Cassa di Trento, ove consentito dallo Statuto sociale.

- Dato atto che con delibera del Consiglio comunale n. 39 dd. 02.08.2019 (aumento di capitale delle Funivie Pinzolo) è stato sottoscritto, l'aumento di capitale sociale di Funivie Pinzolo Spa con sede a Pinzolo in Via Bolognini n° 84 deliberato nell'Assemblea della Società in data 15.09.2018 procedendo all'acquisto di n. 504.442 azioni privilegiate tipo "D" al prezzo di euro 1,66 cadauna, per il finanziamento del Piano di Sviluppo/Accordo Quadro approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 dd. 14.09.2018 e sottoscritto da tutti gli Enti in data 15.09.2018. La detenzione azionaria di Funivie Pinzolo del Comune di Pinzolo alla data del 31.12.2019 si attesta in n.azioni 1.903.418 pari a nominali euro 3.159.673,88.
- Per quanto riguarda Trentino Trasporti SpA, società che non era stata inserita nella ricognizione delle partecipazioni possedute a fine 2018 in quanto gli Enti locali, e quindi anche il Comune di Pinzolo, sono stati ammessi alla compagine sociale della stessa soltanto dopo il completamento del processo di razionalizzazione, mediante la cessione gratuita in loro favore di un nuovo pacchetto azionario, concretizzatasi nel corso del 2019; Alla luce di ciò, la società alla data del 31.12.2019 risulta rientrante nelle partecipazioni dirette del Comune di Pinzolo con un numero di azioni pari a n. 133 e per la quota del 0,00042%.
- In riferimento alla società Geas s.p.a. e come osservato dal parere espresso dall'Organo di revisione dd.24.12.2019 prot. 17926, in sede di revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018, l'Amministrazione ha monitorato l'andamento societario durante l'anno per controllare il risultato negativo di bilancio riscontrato alla data del 31.12.2018. Alla termine dell'esercizio alla data del 31.12.2019 la società ha chiuso con un bilancio di esercizio in positivo, pari ad euro 60.112,00, a dimostrazione del fatto che la perdita riscontrata nell'anno precedente era solamente una perdita di carattere straordinario e che non evidenzia un risultato negativo medio di bilancio;
- Dato atto che sempre in riferimento al parere espresso dall'Organo di revisione dd.24.12.2019 prot. 17926, in sede di revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018, sono state costantemente monitorate le società Rendena Golf SpA e Terme Val Rendena spa, riscontrando che entrambe alla data del 31.12.2019 hanno un risultato di esercizio in positivo;
- In riferimento alla società Biorendena srl, come indicato dal parere espresso dall'Organo di revisione dd.24.12.2019 prot. 17926 in sede di revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018, si sta valutando una possibile dismissione, nelle more del contenzioso in atto che dovrebbe definirsi nel corso del 2021. Infatti il Comune di Pinzolo con nota prot. 3195 dd.04.03.2020, a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 288/2020 ha comunicato all'Avvocatura Generale dello Stato il suo non interesse a dare ulteriore impulso al contenzioso con relativa decisione del Consiglio di Stato, considerato il risultato favorevole pronunciato a proprio favore con sentenza di 1° grado di giudizio dinanzi al TRGA di Trento.

Visto il documento di revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Pinzolo al 31.12.2019 così come predisposto dagli Uffici sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale tenuto conto degli approfondimenti operati a livello sovra comunale ed allegato sub lettera "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.76 del 29-12-2020 COMUNE DI PINZOLO

contenente l'esito dettagliato della ricognizione per ciascuna partecipazione detenuta al 31 dicembre 2019, dal quale risulta che non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta per le motivazioni specificate nello stesso.

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione d.d. 22 Dicembre 2020 ns. prot. n. 17588 d.d. 22.12.2020, così come depositato agli atti, nel quale "si invita l'Ente a monitorare attentamente e costantemente nel tempo il permanere delle caratteristiche giustificative sulla base delle quali si è proposto il mantenimento delle partecipate e nello specifico le partecipate sulle quali porre particolare attenzione sono le seguenti:

- Rendena Golf SpA: monitorare gratuità delle cariche ed eventuali rimborsi e compensi specifici agli amministratori; verificare periodicamente i bilanci, attuando le opportune scelte in base alle risultanze degli stessi;
- Terme Val Rendena SpA: monitorare gratuità delle cariche ed eventuali rimborsi e compensi specifici agli amministratori; verificare periodicamente i bilanci, attuando le opportune scelte in base alle risultanze degli stessi.
- Biorendena Srl: confermare che la partecipazione sia da considerare di potenziale dismissione.

Vista la L.R. 03.05.2018 n. 2 e rilevata la propria competenza a deliberare ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 della stessa.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto lo Statuto Comunale vigente.

Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n.2 e ss.mm., dal Vice Segretario della Gestione associata in relazione alle proprie competenze in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Il V. Segretario della G.A. invita l'Amministrazione comunale a considerare quanto espresso dall'organo di revisione in data 22.12.2020 prot. 17588 circa il mantenimento delle partecipate Rendena Golf Spa, Terme Val Rendena Spa e Biorendena srl, valutando in particolare la necessità della dismissione della Biorendena Srl una volta definito il contenzioso in itinere.

Dato atto che non necessita ottenere l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, non comportando il presente atto impegno di spesa.

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. 16, voti astenuti n. 1 (Consigliere Diego Binelli), su 17 Consiglieri presenti e votanti.

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Pinzolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31.12.2019, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che, sempre per le motivazioni esposte in premessa e nell'allegato "A" sopra richiamato, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
3. di prendere atto del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione d.d. 22 Dicembre 2020 ns. prot. n. 17588, così come depositato agli atti, nel quale invita l'Ente a monitorare attentamente e costantemente nel tempo il permanere delle caratteristiche giustificative sulla base delle quali si è proposto il mantenimento delle partecipate e nello specifico le partecipate sulle quali porre particolare attenzione sono le seguenti:
 - Rendena Golf SpA: monitorare gratuità delle cariche ed eventuali rimborsi e compensi specifici agli amministratori; verificare periodicamente i bilanci, attuando le opportune scelte in base alle risultanze degli stessi;
 - Terme Val Rendena SpA: monitorare gratuità delle cariche ed eventuali rimborsi e compensi specifici agli amministratori; verificare periodicamente i bilanci, attuando le opportune scelte in base alle risultanze degli stessi.
 - Biorendena Srl: confermare che la partecipazione sia da considerare di potenziale dismissione
4. di comunicare l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P.
6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili

DELIBERA DI CONSIGLIO n.76 del 29-12-2020 COMUNE DI PINZOLO

unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BONOMINI MONICA**

**IL VICE SEGRETARIO GESTIONE ASSOCIATA
BINELLI RAFFAELE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
